

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4447

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI BRUNO, SAVIO, TARABINI, COLONI, CASATI, FORMIGONI, RIVERA, BIANCHI FORTUNATO, AGRUSTI, AZZOLINI, RIGHI, RAVASIO, ARMELLIN, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, GEI, TORCHIO, PERRONE, MALVESTIO, ORSENIGO, BONETTI

Presentata il 21 dicembre 1989

Legge quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività delle scuole e dei maestri di sci nelle località montane costituisce ormai uno dei cardini dell'economia turistica invernale. La disciplina dell'accesso alla attività professionale è stata per lungo tempo limitata ad una norma regolamentare (articolo 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) di dubbia legittimità, doverosamente integrata in tempi abbastanza recenti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1051, che ha modificato l'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Di fatto, in una situazione giuridica che privilegiava il mero aspetto burocrati-

tico della « licenza di pubblica sicurezza » è stata per lunghi anni la Federazione italiana sport invernali — e per essa la sua Commissione scuole e maestri (CO.-SCU.MA.) — a disciplinare tecnicamente e sotto il profilo disciplinare, in via pressoché esclusiva, la formazione dei maestri di sci e l'esercizio di quello che per il legislatore nazionale (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza citato) altro non era se non uno dei « maestri girovaghi » da tenere sotto controllo mediante il rilascio della licenza di pubblica sicurezza.

Successivamente le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno adottato normative proprie, ancorate peraltro ai concetti della legge di polizia, così conti-

nuando a considerare « mestiere » — sottoposto a licenza di polizia — l'attività di insegnamento della tecnica sciistica.

L'accesso alla attività di maestro di sci è stato normato dalle regioni in modo disomogeneo, specie sotto il profilo del livello tecnico-didattico-culturale richiesto ai candidati per il superamento degli esami. Qualche legge regionale ha addirittura sanato, mediante corsi abilitanti senza esami finali, situazioni di conclamato abusivismo. Ne è conseguita una situazione di palese e notevole disparità tra maestri di sci abilitati in regioni diverse, con l'ulteriore effetto di provocare massicce trasmigrazioni di candidati da corsi ed esami di regioni « dure » a corrispondenti corsi ed esami di regioni « tenere ».

Ciò ha indotto alcune regioni a formulare nella propria legislazione criteri limitativi per la autorizzazione all'esercizio dell'attività nel proprio territorio da parte dei maestri di sci abilitati in altre regioni o all'estero.

Va ancora chiarito che solo in pochi Stati europei (e pressoché in nessun Stato extra europeo) esiste una normativa statale per la abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di sci, che è in genere demandata a « diplomi » rilasciati da enti sportivi, senza alcun controllo delle rispettive pubbliche amministrazioni. Non va però dimenticato sul punto che la Federazione internazionale sci cura in modo particolare, attraverso apposita commissione, le problematiche dell'insegnamento della tecnica sciistica, talché sotto questo aspetto gli *standards* tecnici fissati in sede internazionale dalla FIS risultano sufficientemente omogenei ed adeguati.

Un ulteriore aspetto merita attenta considerazione: è prossima l'entrata in vigore della normativa comunitaria liberalizzatrice nel campo del mercato del lavoro e della attività professionale nella Comunità economica europea.

Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta non più procrastinabile la emana-

zione di una « legge quadro » che fissi i principi fondamentali ai quali regioni a statuto ordinario e regioni e province a statuto autonomo debbono attenersi nel disciplinare l'attività dei maestri di sci.

La legge quadro si fa altresì carico di formulare indicazioni vincolanti per quanto riguarda la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento delle scuole di sci, entità nelle quali si concentra la massima parte dell'attività dei maestri e che hanno offerto ed offrono ancora oggi non pochi esempi di vero e proprio sfruttamento da parte di « maestri padroni » nei confronti di maestri esclusi dall'organico societario.

Va poi evidenziata la norma che demanda alla Federazione italiana sport invernali, quale ente pubblico diretta emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano e membro della Federazione internazionale sci, il compito da un lato di fissare e di aggiornare criteri e metodi di insegnamento, nonché livelli omogenei di preparazione tecnico-didattica richiesta ai candidati, dall'altro di stabilire — a tale fine giovandosi delle conoscenze derivanti dalla propria posizione di membro della Federazione internazionale sci — la validità da attribuire ad autorizzazioni e diplomi rilasciati all'estero.

Un ultimo compito spetta alla legge quadro: quello di eliminare la anacronistica definizione di « mestiere » per una attività di natura essenzialmente pedagogica, che richiede ormai un notevole bagaglio non solo tecnico, ma altresì didattico-metodologico e culturale e riveste quindi nette caratteristiche di attività intellettuale; viene quindi eliminato il maestro di sci dal novero delle attività che richiedono la licenza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 238 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, istituendo per contro i collegi regionali dei maestri di sci, in armonia tra l'altro con quanto prevede la recente legge 2 gennaio 1989, n. 6, sulla professione di guida alpina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per le legislazioni regionali in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

ART. 2.

(Oggetto della professione di maestro di sci).

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

ART. 3.

(Albo professionale dei maestri di sci).

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza degli organi regionali, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

ART. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Ottengono l'iscrizione nell'albo dei maestri di sci coloro che sono in possesso della relativa abilitazione, conseguente al superamento degli esami previsti dall'articolo 9, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di 18 anni;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione.

ART. 5.

(Trasferimento).

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere l'iscrizione al nuovo albo più gravosa rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

ART. 6.

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale).

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi

tecnico-didattico-culturali e ad avvenuto superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, nei modi che verranno fissati dalle leggi regionali.

ART. 7.

(Materie di insegnamento).

1. I corsi dovranno avere durata minima di 60 giorni effettivi di insegnamento e dovranno in ogni caso comprendere l'insegnamento delle seguenti materie: tecnica sciistica; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

ART. 8.

(Competenze della Federazione italiana sport invernali).

1. Alla Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, è demandata la competenza a fissare e aggiornare i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento; la Federazione italiana sport invernali provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge. Le regioni sono tenute a rispettare i criteri ed i livelli tecnici come fissati ed eventualmente aggiornati, al fine essenziale di assicurare una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica degli aspiranti maestri di sci in sede di esame.

ART. 9.

(Commissioni di esame).

1. Le commissioni di esame vengono nominate dalle regioni, di intesa con i collegi regionali; la valutazione della idoneità tecnica e didattica dei candidati è riservata al giudizio di una speciale sotto-commissione tecnica, composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

2. Per il superamento degli esami deve essere raggiunta la sufficienza in tutte le sezioni: tecnica, didattica e culturale; quest'ultima deve in ogni caso comprendere le materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

ART. 10.

(Specializzazioni).

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

ART. 11.

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale).

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per 3 anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica a sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni dispongono le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci; la frequenza ai corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

ART. 12.

(Maestri di sci stranieri).

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci stranieri non

iscritti in albi regionali italiani; l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, deman- dato alla Federazione italiana sport inver- nali, sentito il collegio nazionale di cui all'articolo 15, della equivalenza, sotto il profilo tecnico-didattico, della capacità ri- chiesta nei rispettivi Stati per l'otteni- mento della abilitazione alla professione di maestro di sci ed è altresì subordinato al requisito della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati — nonché delle categorie di diploma o autorizzazione — che danno diritto al riconoscimento delle abilitazioni estere viene comunicato an- nualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il giorno 30 settembre di ogni anno.

ART. 13.

(Collegi regionali dei maestri di sci).

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci.

2. Del collegio fanno parte tutti i mae- stri di sci iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci che abbiano ces- sato l'attività per anzianità o per invali- dità.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Le leggi regionali dettano le norme per l'elezione degli organi direttivi del collegio e per il funzionamento del medesimo.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci è esercitata dalla com- petente autorità regionale.

ART. 14.

(Collegi interregionali).

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a 30, l'istitu- zione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consi- stenza numerica di almeno 20 maestri di sci.

2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere la istituzione di collegi interregionali con regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.

3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale e saranno in tal caso soggetti alla normativa del collegio di iscrizione.

ART. 15.

(Collegio nazionale dei maestri di sci).

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci come organismo di collegamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

3. I membri del collegio nazionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

4. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 16.

(Funzioni del collegio nazionale).

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;

d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri

per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza;

h) stabilire le sanzioni disciplinari da applicare nei confronti dei maestri di sci iscritti nei collegi regionali, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, nonché le modalità dei procedimenti disciplinari.

ART. 17.

(Esercizio abusivo della professione).

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito a sensi dell'articolo 348 del codice penale.

ART. 18.

(Scuole di sci).

1. Le regioni disciplinano la costituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;

b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne la attività;

c) non possono essere riconosciute scuole di sci che non siano rette da ordinamenti democratici e che non assicurino

ai maestri di sci un trattamento economico proporzionato alle prestazioni professionali.

ART. 19.

(Esonero dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza).

1. I maestri di sci sono esonerati dall'obbligo di ottenere la licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 20.

1. La presente legge quadro trova applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, intendendosi per queste ultime sostituita la dizione « regione » e l'aggettivo « regionale » con le corrispondenti dizioni « provincia autonoma » e « provinciale ».